DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI ALBERTO BURRI

Art. 5

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 24 aprile 2014, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri
Estremi	Legge 14 aprile 2014, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-celebrazione-del-centenario-della-nascita-di/art-5-disposizioni-finanziarie-ed-entrata-in-vigore

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it